

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2026

211/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA L.ENERGIA S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 485727299

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1391^a riunione del 18 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi" (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con cui i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 12 dicembre 2025 (prot. Autorità 86657 in pari data), la L.Energia S.r.l. (di seguito: L.Energia o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la mancata accettazione della richiesta di connessione, relativa ad un lotto di due impianti di produzione da fonte eolica, sito in Località Fado SN, 16010 - Mele (GE), identificata con codice di rintracciabilità 485727299, chiedendo la rideterminazione del corrispettivo di connessione in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del TICA, per i lotti di impianti;
2. con nota del 22 dicembre 2025 (prot. 89160), l'Autorità ha chiesto al reclamante di regolarizzare il reclamo;
3. con nota del 24 dicembre 2025 (prot. Autorità 89711 del 24 dicembre 2025), il reclamante ha regolarizzato il reclamo;
4. con nota del 14 gennaio 2026 (prot. 2544), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 23 gennaio 2026 (prot. Autorità 5529 del 26 gennaio 2026), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 30 gennaio 2026 (prot. Autorità 7319 del 31 gennaio 2026), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
7. con nota del 18 marzo 2026 (prot. 21072), l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti per la data del 16 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento e ha, altresì, chiesto alle parti informazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del Regolamento; in particolare, l'Autorità ha chiesto al gestore *“di comunicare quale sarebbe l'entità del corrispettivo per la connessione nell'ipotesi di considerare i due impianti di produzione come un lotto di impianti di cui all'articolo 18 del TICA”* e al reclamante *“di trasmettere copia dei due preventivi di e-distribuzione per la connessione dei singoli generatori (id 494694677 e 495059655)”*;
8. con nota del 21 marzo 2026 (prot. Autorità 21943 del 23 marzo 2026), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità, producendo i due preventivi (id 494694677 e 495059655) accettati e saldati dal reclamante medesimo, per la connessione di due distinti impianti, da cui emerge un corrispettivo di € 291.092 IVA compresa per uno (494694677) e di € 272.720,34 IVA compresa per l'altro (495059655), per un totale complessivo di € 563.812,34, IVA compresa.
9. con nota del 14 aprile 2026 (prot. Autorità 27587 in pari data), anche il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità, riferendo che nell'ipotesi di considerare i due impianti di produzione come un lotto di impianti di cui all'articolo 18 del TICA *“ il corrispettivo di connessione [...], al netto dell'IVA, risulterebbe stimato in via approssimativa in euro 244.390,00”*;
10. con nota del 16 aprile 2026 (prot. 28283), l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale dell'audizione svoltasi in data 16 aprile 2026

11. in data 5 giugno 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1.1, lettera x), che definisce “lotto di impianti di produzione” un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - b) l'articolo 18, che reca le disposizioni per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione.

QUADRO FATTUALE:

13. In data 1° aprile 2025, il reclamante ha presentato al gestore, ai sensi dell'art. 18 del TICA, una richiesta di connessione identificata con codice di rintracciabilità 485727299, relativa a un lotto composto da due impianti di produzione da fonte eolica, con potenze di immissione pari rispettivamente a 4.500 kW e 4.260 kW, ubicati in Località Fado SN, 16010 – Mele (GE), per una potenza complessiva di 8760 kW;
14. in data 2 aprile 2025, il gestore ha richiesto al reclamante una integrazione documentale relativa alla planimetria catastale;
15. in data 7 aprile 2025, il reclamante ha presentato una nuova richiesta di connessione, identificata con codice di rintracciabilità 485727299, relativa a un lotto composto da due impianti di produzione da fonte eolica, sempre ubicati in Località Fado SN, 16010 – Mele (GE), per una potenza complessiva di 8760 kW;
16. in data 7 aprile 2025, il gestore ha trasmesso al reclamante una nota (prot. ED-07-04-2025-P7815917), che riportava nell'oggetto “*Richiesta integrazione della documentazione [...]*”, nella quale non veniva richiesto alcun documento aggiuntivo, ma si comunicava al produttore “*di non poter prendere in carico la domanda di connessione in oggetto, in quanto non rispetta le condizioni del LOTTO previste dal TICA, si ricorda infatti che l'art 1 lettera x) prevede che il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.*”;
17. in data 22 aprile 2025, il reclamante ha trasmesso al gestore “*un parere legale che comprova la sussistenza dei presupposti per la qualificazione degli impianti a progetto come lotto di impianti*”;

18. in data 23 aprile 2025 il reclamante ha presentato una nuova richiesta di connessione, identificata con codice di rintracciabilità 485727299, relativa a un lotto composto da due impianti di produzione da fonte eolica per una potenza complessiva di 8760kW (potenza nominale 4500 kW + 4260 KW), prevedendo – rispetto alla precedente richiesta del 7 aprile 2025 – una modifica dell’ubicazione di uno dei due impianti compresi nel lotto,
19. in data 12 maggio 2025, il gestore ha trasmesso al reclamante una nota (prot. ED-12-05-2025-P7935578) identica a quella già inviata il 7 aprile 2025, che riportava nell’oggetto “*Richiesta integrazione della documentazione [...]*”, nella quale non veniva richiesto alcun documento aggiuntivo, ma si comunicava al produttore “*di non poter prendere in carico la domanda di connessione in oggetto, in quanto non rispetta le condizioni del LOTTO previste dal TICA, si ricorda infatti che l’art 1 lettera x) prevede che il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua.*”;
20. in data 16 maggio 2025, il reclamante ha trasmesso al gestore una nota in cui contestava la comunicazione del gestore del 12 maggio 2025, insistendo per l’accoglimento della domanda di connessione alle condizioni previste per il lotto di impianti;
21. nelle date del 29 e del 30 maggio 2025, il reclamante ha presentato al gestore due distinte richieste di connessione alla rete – contraddistinte rispettivamente con codici di rintracciabilità 494694677 e 495059655 per ciascuno dei due impianti di produzione da fonte eolica già oggetto delle precedenti richieste di connessione alla rete;
22. in data 6 agosto 2025, il gestore ha trasmesso al reclamante una nota (prot. ED-06-08-2025-P8169118), che riportava nell’oggetto “*sollecito richiesta documentazione integrativa bloccante*”, nella quale, pur non essendo mai stati richiesti precedentemente documenti integrativi, scriveva “*Spettabile Produttore, Le chiediamo la cortesia di provvedere urgentemente all’integrazione (entro 30 giorni) della documentazione richiesta il giorno 12/05/2025 per poter dar seguito alla Sua domanda di connessione*”;
23. in data 23 settembre 2025, il gestore ha trasmesso al reclamante una nota (prot. ED-23-09-2025-P8248128), che riportava nell’oggetto “*Decadimento della pratica di connessione 485727299 per un lotto di impianti sito in Comune di MELE*”, nella quale, pur non essendo mai stato richiesto alcun documento aggiuntivo, si comunicava al produttore che “*In relazione alla nostra richiesta di integrazione del 12/05/2025 alla domanda di connessione in oggetto, per la quale non abbiamo ricevuto alcun riscontro per oltre 60 giorni, Vi informiamo che la pratica di connessione 485727299 è decaduta.*”;
24. in data 31 ottobre 2025, il reclamante inoltra al gestore formale reclamo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Regolamento, contestando il “*Diniego della pratica lotto di impianti e archiviazione pratica*” e chiedendo “*di rivedere la decisione in merito al decadimento della pratica di connessione 485727299 per un lotto di impianti sito in Comune di MELE e per l’effetto accogliere la domanda riconoscendo*

le condizioni del LOTTO previste dal TICA per la pratica in oggetto in modo che il calcolo del corrispettivo per la soluzione di allaccio alla rete MT sia indicizzato ai parametri dell'alta tensione.”;

25. in data 11 novembre 2025, il gestore, in risposta alle due richieste di connessione avanzate dal reclamante il 29 e 30 maggio 2025, ha emesso due distinti preventivi di connessione aventi codice di rintracciabilità 495059655 e 494694677, per i quali veniva calcolato un corrispettivo per la connessione pari a, rispettivamente, 272.720,34 € IVA compresa e 291.092,00 € IVA compresa;
26. in data 28 novembre 2025, il gestore rispondeva al pre-reclamo del reclamante confermando *“l’annullamento della pratica come da comunicazione del 23/09/2025, in quanto non rispetta le condizioni del LOTTO previste dal TICA (richiesta integrazione del 12/05/2025).”;*
27. in data 8 gennaio 2026, il reclamante accettava entrambi i preventivi di connessione, aventi codice di rintracciabilità 495059655 e 494694677.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

28. Il reclamante contesta al gestore la mancata accettazione della richiesta di connessione in oggetto chiedendo la rideterminazione del corrispettivo di connessione in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del TICA per i lotti di impianti;
29. in particolare, L.Energia ritiene erronea l’interpretazione dell’art 1.1. lettera x) del TICA fornita dal gestore e sottesa al diniego di connessione del lotto, in quanto detta disposizione non farebbe *“alcun riferimento alle particelle catastali, bensì ad elementi fisici (quali terreni, strade, strade ferrate) e che, invece, nel caso di specie si tratta di terreni adiacenti e distanti tra di loro meno di 300 metri”*, come peraltro esplicitato anche nel parere legale trasmesso al gestore in data 22 aprile 2025;
30. secondo il reclamante, quindi, *“l’interpretazione del Gestore non solo non è confortata dalla lettera della norma ma sul piano pratico giunge a conseguenze palesemente assurde e inique per cui si potrebbero avere lotti di impianti anche in caso di impianti tra loro assai distanti purché situati su mappali catastalmente confinanti”*;
31. L. Energia evidenzia che nel caso di specie *“la distanza tra impianti a progetto è [...] di circa 220 metri nel primo caso e 360 metri nel secondo”* e che *“i terreni in questione non sono nemmeno separati da ostacoli (quali strade, corsi d’acqua o linee ferroviarie) ritenuti espressamente compatibili con la nozione di lotto di impianti, ma solo da terreni identificati da mappali distinti”*;
32. secondo il reclamante *“la decisione di decadenza della pratica di connessione [...] non può essere confermata in quanto inadeguata a considerare il contesto complessivo del progetto, nel rispetto della normativa TICA che non può essere interpretata in modo da impedire la connessione di impianti che, pur non essendo ubicati su mappali confinanti, siano comunque adiacenti sotto il profilo funzionale e operativo”*;

33. L.Energia sottolinea, altresì, che *“le soluzioni tecniche dei preventivi di E-distribuzione per macchine singole (id 494694677 e 495059655) sono del tutto identiche [...] a quelle del lotto di impianti nella tipologia delle opere da realizzare”*;
34. ad avviso del reclamante *“il diniego del lotto risulta funzionale a preventivare la stessa identica soluzione tecnica a prezzi enormemente maggiori”*;
35. a tal proposito, nel corso dell’audizione, il reclamante *“attesa la risposta del gestore alla richiesta di informazioni di ARERA, acquisita agli atti”* ha rilevato *“il corrispettivo valutato da ED per il lotto ammonta a € 243.000, mentre il corrispettivo per la soluzione che prevede la connessione di 2 impianti singoli ammonta complessivamente a € 461.000, a fronte di opere di rete a carico del gestore identiche”*;
36. L.Energia, inoltre, nel corso dell’audizione, con riferimento alla decadenza della pratica di connessione del lotto (prot. ED-23-09-2025-P8248128) ed alla mancata risposta del produttore alla richiesta di integrazione di ED (prot. ED-12-05-2025-P7935578 e prot. ED-06-08-2025-P8169118), ha precisato che *“la suddetta richiesta di integrazione era in realtà impropria, in quanto consistente in una mera conferma dell’insussistenza dei requisiti necessari all’accoglimento della richiesta di connessione per un lotto di impianti e quindi non evadibile se non come presentazione di due distinte richieste di connessione (per ognuno dei due impianti)”*;
37. il reclamante, inoltre, evidenzia che *“la richiesta di preventivi per altre soluzioni di allaccio per impianti singoli richiamata e tanto enfatizzata nelle sue repliche da E-distribuzione posto che è stata presentata soltanto in via cautelativa per evitare che la capacità della rete fosse diversamente allocata nelle more di questo procedimento. Il proponente, infatti, non ha mai rinunciato o comunque prestato acquiescenza rispetto al diniego dell’allaccio come lotto, tant’è vero che ha presentato formale reclamo e oggi insiste per il suo accoglimento”*;
38. in conclusione, L.Energia chiede al gestore *“di rivedere la decisione in merito al decadimento della pratica di connessione 485727299... e per l’effetto accogliere la domanda riconoscendo le condizioni del LOTTO previste dal TICA per la pratica in oggetto in modo che il calcolo del corrispettivo per la soluzione di allaccio alla rete MT sia indicizzato ai parametri dell’alta tensione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

39. Il gestore, con riferimento alla domanda di connessione del reclamante del 23 aprile 2025, sottolinea innanzitutto che *“i terreni indicati nella domanda di connessione, sui quali il richiedente intende installare i due impianti di produzione, sono ubicati nel Comune di Mele (GE) e risultano identificati al Catasto Terreni come segue: foglio 6 – mappale 3 e foglio 6 – mappale 45. Si precisa che le suddette particelle non risultano tra loro adiacenti, bensì separate da altre particelle catastali, e che la distanza intercorrente tra le stesse è pari a circa 360 metri”*;
40. e-distribuzione afferma di *“non poter prendere in carico la domanda di connessione in oggetto, in quanto non rispetta le condizioni del LOTTO previste dal TICA”*;

41. il gestore, nella sua richiesta di integrazione del 12 maggio 2025, ricorda che *“l’art 1 lettera x) prevede che il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua, il tutto confermato dal nostro Regolatorio.”*;
42. e-distribuzione, nel corso della citata audizione, ha eccepito che *“nel caso di specie gli impianti sono ubicati su due particelle distinte e separate da altre particelle e dunque i requisiti dell’art. 18 del TICA non risultano soddisfatti” e “a sostegno dell’interpretazione attuata dal gestore viene richiamato il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. x) e dell’art. 6, comma 3, lett. h) del TICA.”*;
43. il gestore, quindi, *“ritiene, dunque, che la formulazione letterale della norma non consenta interpretazioni differenti; di conseguenza, non può essere condiviso il tentativo, supportato dal parere dello studio legale allegato al reclamo, di ricomprendere nella disciplina regolatoria sopra richiamata terreni non confinanti, ma soltanto “in prossimità” o “vicini”, qualificandoli come adiacenti mediante un’interpretazione eccessivamente estensiva.”*;
44. e-distribuzione, inoltre, ritiene che, avendo il richiedente presentato – successivamente alle due richieste di connessione di un lotto – due distinte e autonome richieste di connessione, *“Tali richieste, riferite singolarmente alle esigenze del richiedente, hanno di fatto sostituito la precedente domanda di connessione presentata in forma di lotto di impianti”*;
45. il gestore, nella risposta alla citata richiesta di informazioni dell’Autorità, afferma che *“in assenza di una richiesta di connessione in essere, formalmente strutturata per lotto di impianti.... si è reso necessario procedere a una valorizzazione effettuata in modalità extra-sistema, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e approssimazione del dato stimato”*;
46. e-distribuzione rileva *“come l’oggetto del reclamo in esame risulti circoscritto alla corretta interpretazione e applicazione, da parte del Gestore, della definizione di “lotto di impianti” di cui all’articolo 1, lettera x), del TICA.”*;
47. il gestore sostiene anche che *“Il thema decidendum del presente procedimento attiene, pertanto, alla legittimità della decadenza della pratica di connessione sopra richiamata, intervenuta a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Gestore — in quanto la richiesta originaria non risultava strutturata in maniera conforme ai requisiti previsti dalla citata disposizione — e del successivo mancato riscontro da parte del richiedente.”*;
48. e-distribuzione, inoltre, evidenzia che *“la valutazione del reclamo non risulta in alcun modo subordinata né condizionata dalle valutazioni di natura economica rese dal Gestore nell’ambito della presente istruttoria.” e che “Conseguentemente, la ricostruzione ipotetica del corrispettivo di connessione sopra indicata, pur potendo riflettere un differente onere economico per il richiedente in ragione della presentazione di n. 2 distinte richieste di connessione, non assume carattere dirimente ai fini del presente procedimento, né incide sulla valutazione della correttezza dell’operato del Gestore”*;

49. il gestore, inoltre, nel corso dell'audizione, ha precisato che *“la verifica della documentazione e delle informazioni indicate nelle richieste di connessione alla rispondenza di quanto disciplinato dal quadro regolatorio vigente viene svolta in una fase antecedente a quella dello svolgimento delle puntuali analisi tecniche sulla rete e della conseguente definizione della soluzione di connessione, attività entrambe prodromiche alla determinazione del corrispettivo di connessione secondo le indicazioni di cui all'art. 12 del TICA per i singoli impianti connessi alle reti BT/MT, ovvero alla Parte Quarta del TICA medesimo per gli impianti connessi in alta e altissima tensione, tra cui rientrano i lotti di impianti con potenza in immissione superiore ai 6 MW.”*;
50. pertanto, e-distribuzione ritiene di avere *“operato nel pieno rispetto della normativa vigente”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

51. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se il gestore abbia correttamente applicato l'art. 1, comma 1, lett. x del TICA, rifiutando la richiesta di connessione del lotto di impianti avanzata dal reclamante e dichiarando la decadenza della pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 485727299,
52. dunque, in primo luogo, è necessario verificare se i due impianti di produzione del reclamante soddisfano o meno i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. x) del TICA, per essere qualificati *“lotto di impianti di produzione”*;
53. in particolare, appurato che i due impianti sono alimentati da fonti rinnovabili (trattasi di due impianti eolici) e che la potenza in immissione richiesta comporta l'erogazione del servizio di connessione in media tensione, la questione da approfondire riguarda l'ubicazione dei richiamati impianti *“sullo stesso terreno”* o *“su terreni adiacenti”*;
54. a questo riguardo, come è emerso dall'istruttoria, il gestore identifica il termine *“terreno”* in *“particella catastale”*; pertanto, poiché i due aerogeneratori insistono su particelle catastali non contigue ed intervallate da altre particelle, il gestore ritiene non sussistente la condizione di *“terreni adiacenti”* prevista dal citato art. 1, comma 1 lett. x, del TICA;
55. il reclamante, per contro, ritiene che l'interpretazione del gestore non sia suffragata dalla lettera della norma, dal momento che *“terreno”* e *“particella catastale”* esprimono due concetti niente affatto coincidenti o sovrapponibili;
56. al riguardo, è utile premettere che l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 179/08, ha introdotto nel TICA una regolazione specifica per la connessione di lotti di impianti di produzione, con il dichiarato intento di *“definire procedure semplificate nei casi in cui il richiedente intende richiedere al gestore di rete più di una connessione per impianti ubicati nella stessa area”* (2° considerato, lettera b). La *ratio* di tale regolazione è quella di rendere più semplice la procedura di connessione qualora in una determinata *“area”* la vicinanza dei diversi impianti di generazione consenta di coordinare le relative attività, dalla progettazione alla realizzazione degli impianti di rete;

57. a tale riguardo, l’Autorità ha volutamente indicato nel TICA, il riferimento al “terreno” e non alla “particella catastale”, al duplice scopo, da un lato, di fissare un generale criterio di prossimità e, dall’altro, di non imporre al gestore vincoli eccessivamente restrittivi che potessero limitarne le applicazioni in materia di sviluppo efficiente della rete, valutabili solo caso per caso;
58. nel caso di specie, infatti, la semplificazione derivante da una procedura unica e coordinata, anziché da più procedure distinte, rappresenta un efficientamento principalmente per il gestore di rete, il quale può così concentrare tempo e risorse su un unico progetto, con un unico responsabile ed un unico procedimento;
59. di riflesso, la semplificazione sopra evidenziata comporta vantaggi anche per il sistema elettrico, perché consente uno sviluppo coordinato ed efficiente delle reti elettriche, evitando duplicazioni, ridondanze e ricadute economiche sullo stesso;
60. quindi, per interpretare ed applicare la previsione in parola è necessario individuare la *ratio* sottesa al TICA ed esplicitata nelle sue motivazioni, secondo cui ciò che conta è la prossimità fisica dei diversi impianti che compongono un lotto, perché per impianti vicini uno all’altro sarà più semplice realizzare sinergie progettuali e realizzative degli impianti per la connessione;
61. inoltre, richiamando il principio *ubi lex voluit, dixit*, se l’Autorità avesse voluto far coincidere “terreno” con “particella catastale” lo avrebbe esplicitato, come avvenuto, ad esempio, nella definizione di “unità di consumo” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera oo) del TISDC;
62. pertanto, l’introduzione, da parte del gestore, di vincoli formalistici legati alla suddivisione catastale dei terreni impedisce, di fatto, di cogliere appieno i vantaggi derivanti dalla prossimità fisica precedentemente delineati, come testimonia chiaramente la vicenda oggetto del presente reclamo, in cui sul medesimo terreno, tracciando un raggio di poche decine di metri, si rinvenivano almeno 4 distinte particelle catastali;
63. si rileva, inoltre, come il vincolo di adiacenza delle particelle catastali imposto dal gestore abbia il difetto di essere disancorato dalla reale ubicazione fisica degli impianti; infatti, se, a parità di posizionamento reciproco degli impianti di generazione, le due particelle catastali fossero risultate contigue, allora il gestore avrebbe applicato la procedura per la connessione di un lotto, introducendo una disparità di trattamento non motivata da alcuna esigenza di tipo tecnico-operativo;
64. nel caso di specie, infatti, i due aerogeneratori del reclamante distano l’uno dall’altro meno di 400 mt, ossia il minimo indispensabile per evitare interferenze reciproche delle pale;
65. inoltre, una linea di confine rinvenibile solo su un piano catastale (solo fiscale/giuridico e non fisico), ma non riscontrabile fisicamente nella realtà dei luoghi non può essere ritenuta di maggiore ostacolo alla realizzazione di un’opera rispetto a una strada o una ferrovia o un corso d’acqua che per definizione e prassi rappresentano dei confini fisici, che implicano una complicazione nella realizzazione dell’opera stessa;

66. in questa fattispecie, peraltro, è emerso che l'impianto di utenza non doveva neanche attraversare terreni di proprietà di terzi, né era necessario acquisire autorizzazioni o servitù, perché il cavo veniva posato su "*strade vicinali individuate catastalmente*";
67. tra l'altro, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore non solo non ha evidenziato alcun motivo tecnico concreto che avrebbe potuto impedire la progettazione, autorizzazione e realizzazione unificata e coordinata dell'impianto di rete per gli aerogeneratori, ma ha anche affermato che "*la verifica della documentazione e delle informazioni indicate nelle richieste di connessione alla rispondenza di quanto disciplinato dal quadro regolatorio vigente viene svolta in una fase antecedente a quella dello svolgimento delle puntuali analisi tecniche sulla rete e della conseguente definizione della soluzione di connessione*";
68. ciò comporta che il gestore, affidandosi aprioristicamente a una lettura della mappa in chiave catastale, senza verificare in concreto che, in assenza dei confini astratti del catasto, i due aerogeneratori sono situati a meno di 400 mt l'uno dall'altro, su un terreno non intervallato da ostacoli e fisicamente omogeneo, ha di fatto precluso al reclamante l'utilizzo della procedura semplificata per i lotti perché, del tutto casualmente, tra le due particelle catastali ove si trovano gli aerogeneratori se ne interpongono altre;
69. si ritiene, pertanto, che il diniego del gestore alla richiesta di connessione di un lotto, attuato in una fase antecedente a quella dello svolgimento delle puntuali analisi tecniche non risulti conforme anche all'obbligo di diligenza "qualificata" che si richiede ad un operatore professionale;
70. inoltre, disancorare l'eventuale accettazione di una richiesta di connessione da una verifica tecnica puntuale e da una verifica caso per caso dei singoli progetti appare contrario alla *ratio* del TICA e alla regolazione vigente che mira a favorire la più ampia diffusione e sviluppo degli impianti rinnovabili;
71. tanto è che la conseguenza della condotta del gestore è stato l'avvio di due distinte procedure per la connessione degli impianti di produzione, imponendo un inutile aggravio amministrativo sia al reclamante (anche dal punto di vista economico) che al gestore medesimo;
72. infine, l'argomentazione di ED secondo cui la pratica in parola sarebbe decaduta per il mancato riscontro del reclamante alla "*Richiesta integrazione della documentazione...*", formulata dal gestore in data 12 maggio 2025 (prot. ED-12-05-2025-P7935578) e al successivo "*sollecito richiesta documentazione integrativa bloccante*" del 6 agosto 2025 (prot. ED-06-08-2025-P8169118), non è riscontrabile negli atti e documenti acquisiti al procedimento ed è quindi fuorviante e manifestamente infondata;
73. infatti, nelle suddette note del 12 maggio 2025 e del 6 agosto 2025, pur richiamando nell'oggetto una presunta richiesta di integrazione, il gestore si limita a comunicare "*siamo spiacenti di non poter prendere in carico la domanda di connessione in oggetto, in quanto non rispetta le condizioni del lotto previste dal TICA*", senza di fatto richiedere alcun documento integrativo;
74. pertanto, non contenendo le suddette note alcuna richiesta che il reclamante avrebbe potuto riscontrare inviando documentazione integrativa, la decadenza della pratica di

connessione, non può essere in alcun modo imputata ad una inadempienza del reclamante, quanto piuttosto ad un evidente illegittimo diniego del gestore alla richiesta di connessione;

75. in conclusione, il vincolo di adiacenza delle particelle catastali, introdotto dal gestore per valutare la sussistenza dei requisiti per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione, risulta in palese violazione dell'articolo 1, comma 1 lett. x del TICA, non avendo e-distribuzione valutato la singola fattispecie alla luce del concreto stato dei luoghi e della documentazione prodotta dal richiedente la connessione, come avrebbe dovuto fare applicando la diligenza professionale "qualificata" ex articolo 1176, comma 2 del Codice Civile, e avendo conseguentemente imposto al reclamante una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della citata norma, in contrasto con l'obiettivo generale della regolazione vigente di favorire lo sviluppo efficiente e coordinato delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili;
76. considerato che ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da L.Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 485727299;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di rideterminare il corrispettivo di connessione richiesto a L.Energia S.r.l., applicando quanto previsto dall'articolo 18 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua